

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I fondi di previdenza complementare che, come il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga previsto dall'art. 18, commi 8-bis e seguenti del **D.Lgs.21.4.1993, n.124**, si applica il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei contributi.

Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri dall'art.3, commi 119 e 120, della **L.24.12.2003, n.350 (Finanziaria 2004)** e dall'art.20, comma 7, del **D.Lgs.5.12.2005, n.252 (Riforma della previdenza complementare)**

Ai contributi versati al Fondo, quindi, non si applica il limite di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione (corrispondente ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui).

Teniamo a precisare che, quando si utilizza il termine "interamente deducibile" a proposito della contribuzione destinata al Fondo, si intende che tale contribuzione non concorre, nella sua interezza, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, cioè, non è soggetta ad imposizione fiscale.

Conseguentemente il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, diminuisce l'imponibile fiscale dell'importo corrispondente alla trattenuta a carico del dirigente e non lo incrementa — neppure in parte — con riferimento al contributo versato a carico dell'azienda.

Il datore di lavoro deve, inoltre, avere cura di compilare correttamente e debitamente il modello CU (certificazione unica).

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge del 23 dicembre 2014 n. 190) ha modificato la tassazione dei rendimenti annuali dei fondi pensione portandola dall'11% al 20%. Tale aliquota non si applica ai rendimenti dei titoli di stato, o assimilabili ai titoli di stato, presenti in portafoglio, sui quali viene applicata una ritenuta del 12,50%.

SCHEDA SUL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

	Imponibile fiscale	Imposta	Addizionali
Pensione:			
In forma di rendita.	Quota di pensione derivante da anzianità maturate fino al 31/12/2000: imponibile all'87,5%.	Imposta calcolata per scaglioni di reddito secondo le misure in vigore al momento della liquidazione.	SI
	Quota di pensione derivante da anzianità maturate dall'1/1/2001 al 31/12/2002: imponibile al 100%.	Come sopra.	SI
	Quota di pensione derivante dalla trasformazione in rendita del conto individuale maturato dall'1/1/2003 al 31/12/2006 detratti gli interessi maturati.	Come sopra.	SI
	Quota di pensione derivante dalla trasformazione in rendita del conto individuale maturato dall'1/1/2007 detratti gli interessi maturati.	Aliquota fissa del 15% riducibile dello 0,3% per ogni anno di anzianità oltre il 15° maturato dall'1/1/2007 (massimo di riduzione consentito 6%).	NO
In forma di capitale (consentita solo per il 100% del TFR residuo eventualmente conferito dall'1/1/2007.	Imponibile al 100% detratti gli interessi maturati.	Come sopra.	NO
Riscatto:			
In caso di cessazione dell'iscrizione per motivi indipendenti dalla volontà delle parti (pensionamento, mobilità, cassa integrazione) per le quote maturate fino al 31/12/2006.	Ammontare del conto individuale al netto degli interessi maturati.	Tassazione separata ai sensi dell'art. 20 del TUIR.	NO
Per tutti gli altri casi.	Come sopra.	Imposta calcolata per scaglioni di reddito secondo le misure in vigore al momento della liquidazione per le quote di conto individuale maturate dall'1/1/2003 al 31/12/2006.	SI
		Aliquota fissa del 23% per le quote di conto individuale maturate dall'1/1/2007.	NO
		Aliquota fissa del 15% per le quote di conto individuale maturate dall'1/1/2007 in caso di cessazione per morte, invalidità o inattività per più di 48 mesi.	NO